



CITTA' DI CAPRI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 80 DEL 02/08/2024

OGGETTO : DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA VIVIBILITÀ E DELLA SANITÀ PUBBLICA.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 co. 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili e urgenti;

Premesso che:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione;
- importanti ricerche scientifiche svolte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno accertato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti frequentati nondimeno da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza;
- la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *“ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo”*;
- non vi è dubbio che interesse pubblico primario è quello di garantire la sicurezza, la vivibilità e la salute dei cittadini nonché la tutela delle spiagge della città;

Rilevato che:

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, vi è l'intenzione di contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti di prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;

- i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende inoltre contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi;
- la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare sugli arenili, dei mozziconi di sigarette viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

Ritenuto di intervenire in merito con l'adozione di un provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visti:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 "Codice dell'Ambiente";
- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dell'art. 54, comma 4; - la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- lo Statuto della Città di Capri;

ORDINA

- È vietato fumare su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale;
- È consentito fumare sulle spiagge soltanto nelle aree appositamente segnalate;
- È altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo, nei tombini e nelle acque;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente inviata agli organi di informazione locale e pubblicata sul sito istituzionale del comune, nel portale "amministrazione trasparente" quale intervento straordinario e di emergenza, e sulla pagina Facebook dell'Ente;
- che la presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate;
- che dell'adozione del presente provvedimento sia data comunicazione, con tempestività, in ossequio al 4° comma dell'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000, al Prefetto di Napoli;
- che copia della presente sia inviata al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Capri, nonché alla Polizia Municipale e alla Guardia Costiera di Capri;

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza che la violazione comporterà una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 1 bis del T.U.E.L..

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di gg. 60 dalla Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di gg. 120 dalla Pubblicazione.

Capri ,li 02/08/2024

Il Sindaco
Dott. Paolo Falco
Atto sottoscritto digitalmente